



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

13
2020

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO L'ESSERE PER L'ALTRO
a cura di
Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

GABRIELE DELL'ATTI

Il criterio di ragionevolezza nella legislazione
emergenziale in materia di riunioni assembleari come
viatico per il riconoscimento reciproco: primi spunti di riflessione



ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio*(in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy e-mail:
quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>


13
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO
L'ESSERE PER L'ALTRO

a cura di

Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
30 giugno 2020
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito [https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-
giuridici-ed-economici/edizioni-digitali](https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali)
ed è composto di 384 pagine.

ISBN 978-88-945030-0-5

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

E' istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie

modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di refe raggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

AUTORI	12
RICCARDO PAGANO <i>Prefazione</i>	16
GABRIELLA CAPOZZA <i>Soggetto e società nella commedia L'abito nuovo di Pirandello ed Eduardo</i>	18
ALESSIO CARACCIOLO <i>Il lavoro dello straniero tra diritti di cittadinanza ed inclusione sociale</i>	30
VALERIA CASTELLI <i>L'analisi interpretativa delle norme come strumento di tutela e riconoscimento di fattispecie giuridiche minori</i>	42
PAOLO CIOCIA <i>Diritti e responsabilità della persona verso l'altro: le nuove dimensioni del legame solidaristico nella legislazione "promozionale" ambientale</i>	48
MASSIMILIANO COCOLA <i>L'informazione societaria tra riconoscimento formale e morale dell'individuo</i>	58
CLAUDIO D'ALONZO <i>La posizione dei soci nell'organizzazione della società</i>	66
BARBARA DE SERIO <i>Un viaggio nell'infanzia per riconoscere il valore della relazione</i>	76
MARCO DEL VECCHIO <i>Identico a chi? Breve excursus nel dualismo identitario</i>	86
GABRIELE DELL'ATTI <i>Il criterio di ragionevolezza nella legislazione emergenziale in materia di riunioni assembleari come viatico per il riconoscimento reciproco: primi spunti di riflessione</i>	98
IVAN FORTUNATO, LUANA MONTEIRO <i>Depictions of affectivity: a look at the perspective of philosophy, psychology and teaching practice</i>	106

MINO IANNE <i>«Gli uomini eccellenti sono amici fra loro»: il bíos pitagorico come essere per l'altro</i>	118
MICHELE INDELLICATO <i>Paul Ricoeur: l'alterità nel cuore della persona</i>	136
ROSA INDELLICATO <i>Identità e diversità: il problema del riconoscimento della persona portatrice dell'universale</i>	148
IGNAZIO LAGROTTA <i>La responsabilità costituzionale intergenerazionale come dovere e limite all'azione delle generazioni presenti sotto il profilo della gestione delle risorse economico-finanziarie</i>	166
CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO <i>Giovani in cerca di riconoscimento: principio di uguaglianza e politiche fiscali per la redistribuzione generazionale</i>	178
PAOLA MARTINO <i>Il duello e la gratitudine. Ripensare la relazione educativa attraverso l'ermeneutica del sé e il parcours del riconoscimento di Paul Ricœur</i>	186
PATRIZIA MONTEFUSCO <i>Clarorum virorum laudes atque virtutes: dalla nascita dell'epica a Virgilio</i>	196
FEDERICA MONTELEONE <i>“Diversi” eppure “uguali”. Identità, diversità e riconoscimento alle origini dell'Europa</i>	210
RICCARDO PAGANO, ADRIANA SCHIEDI <i>Formazione e sviluppo dell'identità. Per una competenza pedagogica dell'insegnante</i>	228
GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE <i>Mutilazioni genitali e dinamiche medico-legali</i>	246
SALVATORE ANTONELLO PARENTE <i>Strumenti di fiscalità ambientale e solidarietà intergenerazionale</i>	254
FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Principio di solidarietà e tutela della salute nell'era Covid-19</i>	278
FILOMENA PISCONTI <i>Emergenza, diritti e soccorso in mare nella dialettica tra autorità e libertà</i>	290
ANDREA PORCARELLI <i>Religioni in dialogo per una paideia del “saper vivere insieme”</i>	300
ANGELICA RICCARDI <i>Disabilità e non discriminazione. L'evoluzione della regolazione dell'unione</i>	312

MARIA BENEDETTA SAPONARO <i>Identità e sviluppo morale</i>	320
MAURIZIO SOZIO <i>Il lato oscuro dell'infosfera identità e comunicazione digitale</i>	334
MARIA LAURA SPADA <i>L'inclusione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati</i>	344
PIERLUCA TURNONE <i>Identità e alterità nella prospettiva heideggeriana. Un contributo per la pedagogia ermeneutica</i>	358
ANTONIO ZINGARELLI <i>Riconoscimento, linguaggio, democrazia</i>	372
ADRIANA SCHIEDI <i>Postfazione</i>	382

GLI AUTORI

GABRIELLA CAPOZZA – *Assegnista di ricerca di Letteratura italiana, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ALESSIO CARACCILOLO – *Dottore di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

VALERIA CASTELLI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Cultore di materia presso la cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento Jonico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MASSIMILIANO COCOLA – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

CLAUDIO D'ALONZO – *Ricercatore di Diritto Commerciale, Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio"*

BARBARA DE SERIO – *Professore Associato di Storia della pedagogia, Università di Foggia*

MARCO DEL VECCHIO – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

GABRIELE DELL'ATTI – *Professore Associato di Diritto commerciale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IVAN FORTUNATO – *Professore effettivo dell'Istituto Federale di San Paolo, Itapetininga, San Paolo, Brasile*

MINO IANNE – *Dottore di Ricerca in Filosofia antica, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"*

MICHELE INDELLICATO – *Professore Associato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ROSA INDELLICATO – *Assegnista di Ricerca di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IGNAZIO LAGROTTA – *Professore Aggregato di Diritto pubblico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLA MARTINO – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Salerno*

PATRIZIA MONTEFUSCO – *Professore Aggregato di Lessico giuridico e civiltà latina, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

LUANA MONTEIRO – *Dottoranda in Education, Università statale di san Paolo (UNESP), San Paolo, Brasile*

FEDERICA MONTELEONE – *Professore Aggregato di Storia Medievale e di Esegese delle fonti storiche medievali, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

RICCARDO PAGANO – *Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE – *Specialista in medicina legale e delle assicurazioni - Coordinatore sanitario e Responsabile medico di RSA*

SALVATORE ANTONELLO PARENTE – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto tributario, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Professore Aggregato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FILOMENA PISCONTI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

ANDREA PORCARELLI – *Professore Associato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Padova*

ANGELICA RICCARDI – *Professore Associato di Diritto del Lavoro, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA BENEDETTA SAPONARO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ADRIANA SCHIEDI – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MAURIZIO SOZIO – *Professore Aggregato di Filosofia del diritto, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA LAURA SPADA – *Professore Aggregato di Diritto dell'esecuzione civile, Università di Bari Aldo Moro*

PIERLUCA TURNONE – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ANTONIO ZINGARELLI – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

Gabriele Dell'Atti

IL CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA NELLA LEGISLAZIONE
EMERGENZIALE IN MATERIA DI RIUNIONI ASSEMBLEARI COME
VIATICO PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO: PRIMI SPUNTI DI
RIFLESSIONE*

ABSTRACT	
La legislazione emergenziale dovuta alla diffusione del Coronavirus si pone quale crinale tra diritti costituzionalmente garantiti (diritto alla salute e diritto alla libera circolazione); sussumere tali delicate regole nelle fattispecie di diritto societario relative al procedimento assembleare al tempo della crisi impone un'analisi tesa a porre in equilibrio – con mutuo riconoscimento – gli interessi coinvolti attraverso il criterio di ragionevolezza.	Emergency legislation due to the spread of Coronavirus stands as a ridge between constitutionally guaranteed rights (right to health and right to movement); subsuming these delicate rules in the matter of company's meeting procedure in the time of crisis requires an analysis which balances – with mutual recognition – the interests involved using the criteria of rationality.
Salute – libertà di circolazione – procedimento assembleare	Health – freedom of movement – company's meeting procedure

SOMMARIO: 1. Alla ricerca di un “nesso sociale” nella legislazione emergenziale in materia di riunioni assembleari. – 2. L'Art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020: la “possibilità” di utilizzo in assemblea di strumenti di telecomunicazione per lo svolgimento della riunione o l'espressione del voto. – 3. L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione in assemblea nel periodo emergenziale al vaglio del criterio di ragionevolezza. – 4. I rimedi di natura procedimentale, reale ed obbligatoria in ipotesi di violazione dei diritti coinvolti nella fattispecie analizzata.

1. La riflessione che viene stimolata in questa raccolta di studi trae spunto dalla teoria del riconoscimento hegeliana. Ebbene, il riconoscimento per Hegel rappresenta pur sempre un fenomeno normativo¹: ammettere la presenza di un segno caratteristico di un altro significa identificarne lo status o il valore sulla scorta di una concezione valevole come regola; tuttavia, l'equilibrio tra la formazione e lo sviluppo della soggettività individuale e le norme di funzionamento delle istituzioni sociali si reputa

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ G.W.F. Hegel, *Fenomenologia dello spirito (Phänomenologie des Geistes)*, tr. it. di V. Cicero, Milano 2000, p. 285.

sussistente laddove il riconoscimento sia reciproco ed inteso quale riconoscimento da parte del singolo della validità della norma comune volta all'interesse generale e, parimenti, quale riconoscimento da parte dell'istituzione (espressione formale dell'interesse generale) dei diritti e del valore di ciascuna individualità².

Insomma, la tematica del riconoscimento ispira a leggere il “nesso sociale” come fattore di equilibrio circolare tra interessi: le norme rappresentano (ovvero dovrebbero rappresentare) un percorso per facilitare gli interessi del singolo piuttosto che un limite esteriore alla sua libertà. Il potenziale conflitto tra le fonti della normatività sociale è, però, sempre in agguato, essendo ben possibile che, nel concreto, non convergano i bisogni (o desideri) del singolo, le regole di condotta della vita collettiva e le virtù socialmente apprezzate, ma non regolamentate³; in tal caso, sarà necessario condurre ad equilibrio il “dubbio”⁴.

Ebbene, forse mai come in questo momento storico è necessario porsi alla ricerca di un “nesso sociale”.

L'attuale situazione di crisi generalizzata, determinata dal diffondersi del virus Covid-19, pone, da un lato, il legislatore e, dall'altro, la collettività e ciascun cittadino di fronte al dubbio: il dubbio per il legislatore di emanare una normativa che crei un giusto equilibrio tra il diritto primario alla salute e la necessitata compressione degli altri diritti costituzionalmente garantiti; il dubbio per i cittadini circa le concrete modalità di esercizio dei propri diritti onde far fronte alle proprie (altrettanto primarie) esigenze.

Nel mondo del diritto la foce di ogni dubbio è la decisione; e così, il legislatore, al fine di risolvere i citati conflitti di interessi, ha emanato una alluvionale “legislazione dell'emergenza”, evidentemente rivolta a contingentare i comportamenti sociali e limitare la diffusione della pandemia.

In particolare, a fronte delle generalizzate significative limitazioni alla libertà di circolazione (derogabili solo in ipotesi eccezionali)⁵, tra le varie disposizioni

² R. Finelli, *Fragilità e limiti del riconoscimento*, in *Per un nuovo materialismo*, Torino 2018, p. 173 e ss. Sulla tematica del riconoscimento, inoltre, si cfr. J.P. Deranty, *Il riconoscimento hegeliano, la Teoria critica e le scienze sociali*, in *Consecutio rerum*, n. 3, 2012, p. 66 ss.; F. Neuhausser, *Rousseau e Hegel: due concetti di riconoscimento*, in *Consecutio rerum*, 2013; G. Pino, *La norma di riconoscimento come ideologia delle fonti*, in *Analisi e diritto*, 2015, p. 183 ss.; nonché A. Honneth, *Lotta per il riconoscimento*, Milano 2002, *passim*.

³ J. Dewey, *Three Independent Factors in Morals*, in *Educational Theory*, n. 16, luglio 1966, p. 198 ss.; si cfr., inoltre, E. Renault, *Dewey, Mead e il concetto hegeliano di riconoscimento*, in *Consecutio rerum*, 2013.

⁴ Si v. N. Irti, *Decisione e dubbio*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2001, p. 64 ss.

⁵ Come è noto, con D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (in G.U. ed. straord. n. 62 del 09.03.2020), al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19, è stato previsto su tutto il territorio nazionale il divieto assoluto di spostamento, tranne che per casi del tutto eccezionali; nello stesso senso, le suddette misure, a causa del rapido diffondersi del virus, sono state sensibilmente intensificate dal D.C.P.M. del 22 marzo 2020 (in G.U. ed. straord. n. 76 del 22.03.2020), il cui art. 1, per un verso, prescrive il blocco delle attività non essenziali e, per altro verso, inasprisce ancor di più i divieti di spostamento. Nello stesso tempo, sono state previste apposite sanzioni in caso di violazione dei precetti.

emergenziali in materia di diritto societario, è stato introdotto l'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Decreto Cura Italia", convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020), rubricato "*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*"⁶, con il quale, tra l'altro, al comma 2, viene decisamente agevolata – fino al 31 luglio 2020 ovvero fintantoché durerà lo stato di emergenza – per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, la «possibilità» di svolgimento dell'adunanza e di esercizio del voto con mezzi di telecomunicazione, prevedendo: (i) «anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione»; (ii) lo svolgimento dell'assemblea, «anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio».

Di conseguenza, la norma: (i) liberalizza eccezionalmente l'utilizzo nell'ambito del procedimento assembleare di mezzi di telecomunicazione⁷ anche in assenza di clausole statutarie che li consentano ovvero addirittura in presenza di clausole statutarie che li vietino o limitino; (ii) permette di convocare l'assemblea in un «luogo virtuale» (non in un luogo fisico, con partecipazione di tutti i legittimati ad intervenire mediante mezzi di telecomunicazione), limitando, anche qui in via eccezionale, il diritto dei soci di partecipazione fisica all'assemblea⁸; (iii) consente che, durante la riunione

⁶ Si v. la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 adottata dal Consiglio Notarile di Milano (come aggiornata all'esito dell'emanazione del Decreto Cura Italia); M. Irrera, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del Coronavirus (con una postilla in tema di associazioni e fondazioni)*, in www.ilcaso.it, nonché in M. Irrera (a cura di), *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, Res, Torino 2020, p. 62 ss.; N. Atlante, M. Maltoni, C. Marchetti, M. Notari, A. Roveda, *Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi*, in <https://www.federnotizie.it/le-disposizioni-in-materia-societaria-nel-decreto-legge-covid-19-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-profilo-applicativi/>; Assonime, *Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)*; Assonime, *Q&A sulle assemblee «a porte chiuse»*, pubblicate sul sito www.assonime.it.

⁷ Si v. N. Atlante, M. Maltoni, C. Marchetti, M. Notari, A. Roveda, *Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19*, cit., ove si specifica che «si può ritenere che il generico riferimento agli strumenti di telecomunicazione consenta l'utilizzo di qualunque mezzo di collegamento, non soltanto audiovisivo, ma anche soltanto audio purché sia consentito ai soci di avere un'esatta cognizione dello svolgimento del procedimento assembleare e di esprimere il proprio voto».

⁸ Si cfr., in prospettiva liberale in ordine all'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione, A. Palazzolo, *La telematica nelle riunioni assembleari*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, p. 281; M. Notari, *L'assemblea ed i processi decisionali dei soci nelle proposte di riforma delle società non quotate*, in *Riv. società*, 2001, p. 130 ss.; E. Pederzini, *Intervento del socio mediante mezzi di telecomunicazione e democrazia assembleare*, in *Giur. comm.*, 2006, p. 111 ss.; in un'ottica di inderogabilità del metodo collegiale, con necessaria garanzia per il socio di partecipare attivamente alla discussione assembleare, senza che il suo intervento sia limitato al voto, G.M. Palmieri, *Diritto societario virtuale: la video assemblea diventa realtà*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 837 ss.; I. Demuro, *Collegialità societaria e nuove tecnologie*, in *Riv. notar.*, 2001, p. 59 ss.; M. Sarale, *Il nuovo volto dell'assemblea sociale*, in S.

assembleare, presidente e segretario o notaio non siano nel medesimo luogo⁹, così facendo pensare, a mio avviso, anche alla possibilità di redigere il verbale assembleare seduta stante in via telematica e con sottoscrizione digitale da parte di presidente e segretario o notaio (in alternativa rispetto alla verbalizzazione tempestiva non contestuale e con firma autografa).

La regola emergenziale, dunque, sposa una chiara e condivisibile prospettiva funzionale: evitare che l'adunanza assembleare si trasformi in un assembramento che metta a rischio la salute dei partecipanti e, a cascata, di coloro che abbiano in seguito contatti con loro¹⁰.

Ambrosini, *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, Giappichelli, Torino 2003, p. 49 ss.; A. Serra, *Il procedimento assembleare*, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Utet, Torino 2007, p. 72 ss.

⁹ Sulla compresenza fisica del presidente e del segretario o del notaio, si cfr. M. Stella Richter jr., *sub Art. 2370*, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e leggi complementari*, Milano, Giuffrè 2016, p. 936 ss. (e, in particolare, p. 946); *contra*, M. Libertini, A. Mirone, P. M. Sanfilippo, *L'assemblea di società per azioni*, Giuffrè, Milano 2016, p. 205; C.A. Busi, *Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata*, in E. Picozza, E. Gabrielli (diretto da), *Trattato di diritto dell'economia*, Cedam, Padova 2008, p. 627 ss.; F. Magliulo, *L'intervento ed il voto*, in F. Magliulo, F. Tassinari, *Il funzionamento dell'assemblea di s.p.a. nel sistema tradizionale*, Ipsoa, Milano 2008, p. 290. Si cfr., inoltre, C. Clerini, F. Laurini, *L'assemblea tra partecipazione virtuale e voto elettronico dopo il D.Lgs. n. 27/2010: clausole statutarie e tecniche di verbalizzazione*, in *Not.*, 2010, p. 665 ss.; F. Laurini, *sub Art. 2375*, in P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Egea, Milano 2008, 247 ss.

¹⁰ D'altronde, già prima dell'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, in presenza delle previe limitazioni alla circolazione, sono state rese regole ed interpretazioni tese ad incentivare la procedimentalizzazione telematica delle riunioni delle collettività organizzate; così: - l'art. 1, comma 1, lett. q), del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, ove è prescritto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti»; - la citata Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, con cui sono state fornite linee guida di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (*ex art. 2370*, comma 4, c.c.) nel senso, per un verso, di consentire l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione – se consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – per «la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio)» e, per altro verso, di interpretare le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) come funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario, di talché è ritenuto possibile «lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica».

2. Ciononostante, al fine di dare concreta applicazione alla norma è inevitabilmente necessario dare risposta ad un interrogativo.

In particolare, la citata norma riconosce, durante il periodo di emergenza ed a prescindere dalle disposizioni statutarie, la mera “possibilità” e non l’obbligo che la società adotti strumenti di telecomunicazione per lo svolgimento della riunione o l’espressione del voto; al contempo, la legislazione dell’emergenza ha introdotto durante il medesimo periodo il divieto di circolazione (specie verso comuni diversi rispetto a quello della propria residenza), derogabile solo al ricorrere di particolari eccezioni (ossia comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o ancora per motivi di salute), che di per sé comprime il diritto del socio a partecipare personalmente (direttamente o per delega) in assemblea.

La scelta in ordine alla modalità (fisica o telematica) mediante la quale la riunione dovrà tenersi è appannaggio degli amministratori in sede di convocazione dell’assemblea; ciononostante, a ben vedere: – per un verso, il legislatore difficilmente avrebbe potuto imporre sempre lo svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, visto che vi sono alcune ipotesi (a dire il vero poche) per le quali tale esigenza è di fatto inutile¹¹; – per altro verso, se è vero che i mezzi di telecomunicazione sono di regola a disposizione della quasi totalità della popolazione, è altrettanto vero che lo spostamento verso il luogo dell’assemblea può difficilmente ricomprendersi nell’alveo delle eccezioni al divieto di circolazione; ed infatti, la fattispecie così come non rientra oggettivamente nel novero dei motivi di salute o delle situazioni di necessità, neppure rientra nell’ambito delle “comprovate” esigenze *latu sensu* lavorative, visto che una simile esigenza non può dirsi “comprovata” in presenza della plausibile alternativa di espletamento del procedimento assembleare con mezzi di telecomunicazione.

Insomma, lo svolgimento dell’assemblea con riunione fisica ed il “divieto di circolazione” non sembra siano del tutto conciliabili: appare quanto meno incongruo che il socio si sposti dalla propria abitazione per raggiungere il luogo della riunione assembleare nel dubbio di porre a repentaglio la propria ed altrui salute, specie laddove esiste una valida ed efficace diversa scelta; d’altro canto, in mancanza di un obbligo espresso circa la modalità di svolgimento dell’assemblea, pare opportuno individuare una giusta via interpretativa di composizione degli interessi.

3. La decisione del legislatore, deputato ad emanare le norme, non sempre immediatamente scioglie il dubbio del cittadino, che è tenuto ad applicarle; e ciò, stante la necessità di verificare di volta in volta i termini entro i quali una determinata fattispecie concreta va (o può essere) sussunta in una regola.

¹¹ Si pensi, alle società prive di organo di controllo: (i) unipersonali con l’unico socio che riveste anche la funzione di amministratore unico; (ii) con soci ed amministratori residenti presso la medesima abitazione.

Ebbene, nel caso analizzato, in costanza di emergenza Covid-19, il cammino dal dubbio dei protagonisti del procedimento assembleare verso una decisione funzionalmente e tecnicamente sostenibile passa necessariamente per il filtro della ragionevolezza¹².

V'è chi, anche da ultimo, ha correttamente sostenuto che, nel campo del diritto, il criterio di ragionevolezza contestualizza ciascuna decisione rispetto al caso concreto nella prospettiva del giusto coordinamento tra gli interessi coinvolti e le regole ed i valori propri dell'ordinamento giuridico esistente in dato momento storico¹³; e ciò, senza lesione alcuna del principio di legalità ovvero indebita creazione normativa, ma nella consapevolezza che, una volta individuato l'ordine dettato dal sistema giuridico, i precetti da applicare al caso concreto vanno ponderati – «anche discostandosi dalla lettera dalla mera lettera della legge o dalla astratta e spesso inadeguata fattispecie»¹⁴ – secondo ragionevolezza, ossia tenendo conto del contesto storico e sulla base degli interessi concretamente coinvolti e dei valori promanati da quello stesso sistema.

Si tratta, dunque, di arrivare allo spirito della norma¹⁵.

In questa rinnovata prospettiva, dunque, sembra potersi scorgere una soluzione al quesito che ci si è posti.

Gli amministratori hanno il compito di dare impulso alla macchina organizzativa societaria, convocando, ove necessario, l'assemblea dei soci al fine di assumere le scelte di competenza e, nello specifico, individuando le modalità di riunione e di voto; la scelta evidentemente deve essere quella più congrua ed adeguata onde permettere la partecipazione ed il voto da parte dei soci. Le modalità di riunione e voto vanno ovviamente indicate nell'avviso di convocazione (sempre che l'assemblea non sia totalitaria ed i partecipanti si reputino sufficientemente informati).

Considerati i rischi di contagio ed in ragione del conseguente divieto (temporaneo) di libera circolazione imposto dalla legislazione dell'emergenza, ritengo che il legislatore abbia indirizzato in via tecnica la discrezionalità degli amministratori in merito alle modalità di svolgimento e voto in assemblea: a tutela della salute della collettività si rende necessaria una significativa, ma temporanea, compressione della libertà di circolazione degli individui, sicché si fornisce all'amministratore avveduto uno strumento per contemperare diritto alla salute, limiti alla circolazione e dinamicità organizzativa della società; quindi, durante il periodo emergenziale – andando oltre la

¹² Per un'ampia e puntuale panoramica in merito al criterio di ragionevolezza, si cfr. G. Perlingieri, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, Napoli 2015, in particolare p. 131 ss.

¹³ G. Perlingieri, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, cit., p. 131-132; si v. altresì T. Ascarelli, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, in *Problemi giuridici*, vol. I, Giuffrè, Milano 1959, p. 140 ss.; Id., *In tema di interpretazione ed applicazione della legge*, in *Problemi giuridici*, vol. I, Giuffrè, Milano 1959, p. 153 e ss.; *Antigone e Porzia*, in *Problemi giuridici*, vol. I, Giuffrè, Milano 1959, p. 15 ss.

¹⁴ G. Perlingieri, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, cit., p. 132.

¹⁵ Si cfr. V. Frosini, *La lettera e lo spirito della legge*, Giuffrè, Milano 1998, p. 11 ss.; N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Laterza, Roma, Bari 2004; G. Perlingieri, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, cit., p. 133.

asettica lettura dell'art. 106, comma 2 – per le riunioni assembleari vanno prioritariamente utilizzati mezzi di telecomunicazione, a meno che non consti un'ipotesi che ne renda irrilevante l'utilizzo (ove, ad esempio, la riunione possa tenersi senza che vi sia uno spostamento fisico dei legittimati alla partecipazione).

L'interpretazione proposta, dunque, sembra quella più ragionevole, siccome coerente con il sistema giuridico emergenziale e confacente alla tutela degli interessi coinvolti; peraltro, pare davvero difficile scorgere la necessità contro ogni remora affinché si tenga una riunione fisica laddove l'art. 106 richiede che lo strumento di telecomunicazione adottato debba permettere, a garanzia del corretto svolgimento dell'assemblea, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto, come ritenuto al riguardo da autorevole dottrina, del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento¹⁶.

Peraltro, la stretta ed immediata necessità nel periodo di emergenza di tenere un'assemblea sembra di regola scongiurata in numerosi casi, in ragione vuoi dello slittamento dei termini per approvare il bilancio di esercizio (ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Decreto Cura Italia, prorogati al 30 giugno 2020), vuoi della sospensione fino al 31 dicembre 2020 di numerosi obblighi di ricapitalizzazione della società in caso di perdite rilevanti del capitale sociale e della relativa causa di scioglimento della società (*ex art. 6 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, c.d. Decreto Liquidità*)¹⁷; il che dimostra ulteriormente, anche a prescindere dalle modalità di svolgimento prescelte, la volontà legislativa di ridurre al minimo le ipotesi in cui l'assemblea debba necessariamente tenersi.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, è possibile ipotizzare nel caso analizzato rimedi di natura procedimentale, reale ed obbligatoria conseguenti alla violazione dei diritti coinvolti.

Ebbene, nel caso in cui, durante l'emergenza, l'amministratore convochi l'assemblea con riunione fisica e senza alcuna giustificazione a supporto, ciascun socio avrà diritto di richiedere che la riunione, con le suddette garanzie per il corretto svolgimento, si tenga con mezzi di telecomunicazione; in tal caso, non si vuole surrettiziamente introdurre un nuovo diritto di "convocazione su richiesta dei soci" al pari di quanto prescritto all'art. 2367 c.c. o all'art. 2479, comma 1, c.c., bensì tutelare

¹⁶ Così M. Irrera, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del Coronavirus*, cit., p. 67, ed anche qualora ai mezzi di telecomunicazione si affianchino il voto in via elettronica e quello per corrispondenza.

¹⁷ La norma, però, a ben vedere non dispone una espressa sospensione nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 2446 c.c. ed al primo comma dell'art. 2482-bis c.c. relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite; norme che impongono comunque convocazione senza indugio dell'assemblea per adottare gli opportuni provvedimenti.

il diritto di intervento in assemblea che sarebbe altrimenti frustrato a causa del temporaneo divieto di spostamento¹⁸.

Tuttavia, ove l'assemblea si tenga a mezzo riunione fisica, con assunzione di apposita deliberazione e con frustrazione della richiesta del socio dell'utilizzo di modalità telematiche, si potrebbe configurare una causa di annullamento della delibera: (i) nel caso in cui il socio istante la riunione telematica sia titolare di una partecipazione che, ove avesse presenziato, avrebbe potuto determinare una scelta diversa rispetto a quella assunta dall'assemblea (argomento *ex art. 2377*, comma 5, c.c. e *2479-ter*, ultimo comma, c.c.); (ii) nell'ipotesi in cui si provi che essa sia il risultato di un'attività fraudolenta dei soci di maggioranza (cd. "abuso della maggioranza") tesa a provocare illegittimamente la lesione del diritto di partecipazione del socio, con conseguente invalidità del voto espresso dalla maggioranza in violazione dei principi di correttezza e buona.

Un simile comportamento degli amministratori, poi, è configurabile come mancanza di diligenza nell'espletamento dell'incarico per violazione dei valori sottesi all'ordinamento vigente e, dunque, rappresenta, per un verso, una giusta causa di revoca, e, per altro verso, un atto doloso o colposo potenzialmente foriero di danno diretto del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476, comma 6, c.c.

In conclusione, il periodo storico che siamo costretti a vivere ci pone dinanzi ad una sfida: superare i dubbi ed assumere delle decisioni sul crinale di diritti costituzionalmente garantiti (diritto alla salute e diritto alla libera circolazione). Probabilmente, il modo adeguato per sciogliere dubbi ed illuminare decisioni è quello di "riconoscersi", bilanciando gli interessi coinvolti e creando un "nesso sociale" nella prospettiva della ragionevolezza ed in coerenza, dunque, con il diritto vigente e con i valori che lo fondano.

¹⁸ Una simile richiesta, poi, potrebbe provenire anche da componenti dell'organo di gestione (diversi da colui che ha convocato l'assemblea o da coloro che ne hanno ammesso la convocazione) o di controllo, onde permettere loro di esercitare la funzione (o potere-dovere) cui sono deputati.